



Bruxelles, 11.2.2014  
COM(2014) 4 final

2014/0033 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai  
riferimenti alla normativa zootecnica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta è intesa a eliminare i riferimenti alla normativa zootecnica dell'Unione dal testo delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE.

### 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non sono state consultate le parti interessate né è stata effettuata alcuna valutazione di impatto poiché le modifiche proposte sono la diretta conseguenza della recente adozione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, n. 1829/2003, n. 1831/2003, n. 1/2005, n. 396/2005, n. 834/2007, n. 1099/2009, n. 1069/2009, n. 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, [COM(2013) 327] [*Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material*], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

Tale nuovo regolamento è inteso ad abrogare il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 97/78/CE. È inoltre inteso a includere alcune delle norme di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alle suddette direttive, con i necessari adeguamenti. La riproduzione animale non è tuttavia destinata a rientrare nel suo ambito di applicazione.

Si è reso pertanto necessario inserire disposizioni in materia di controlli ufficiali sugli animali riproduttori nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme zootecniche e genealogiche per gli scambi e le importazioni da paesi terzi di animali riproduttori e del loro materiale germinale.

Le norme qui proposte riflettono tuttavia quelle contemplate nella proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sui controlli ufficiali, attualmente in fase di discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio. Al fine di evitare incoerenze tra i due testi e di assicurare un approccio armonizzato nel settore dei controlli la Commissione seguirà attentamente l'evoluzione delle discussioni relative ai due testi e presenterà le necessarie proposte in tempo utile al fine di garantire che le disposizioni sui controlli ufficiali nel settore della zootecnia siano incluse nel prossimo regolamento in materia di controlli ufficiali.

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto e in attesa dell'abrogazione delle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE da parte del nuovo regolamento di

cui al considerando 5 della presente direttiva, è necessario cancellare i riferimenti alla zootecnia dalle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE.

**4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili ai riproduttori della specie suina<sup>4</sup>, la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura<sup>5</sup>, la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi<sup>6</sup>, la direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE<sup>7</sup>, la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura<sup>8</sup> e la direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura<sup>9</sup> definiscono il quadro legislativo dell'Unione per quanto riguarda l'allevamento di riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e di suini ibridi riproduttori.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [gg/mm/aaaa], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [gg/mm/aaaa], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [gg/mm/aaaa], pag. [...].

<sup>4</sup> GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36.

<sup>5</sup> GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30.

<sup>6</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

<sup>7</sup> GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37.

<sup>8</sup> GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.

<sup>9</sup> GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1.

- (2) La direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica<sup>10</sup> stabilisce alcuni requisiti minimi di collaborazione e mutua assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri.
- (3) La direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>11</sup> stabilisce, tra gli altri, i controlli zootecnici da effettuare sugli animali riproduttori e sui prodotti destinati agli scambi all'interno dell'Unione.
- (4) In conformità dell'articolo 9 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>12</sup> e la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi<sup>13</sup> si applicano rispettivamente alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, di ovociti e di embrioni di cui alle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE e 2009/157/CE.
- (5) La Commissione ha adottato di recente una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, n. 1829/2003, n. 1831/2003, n. 1/2005, n. 396/2005, n. 834/2007, n. 1099/2009, n. 1069/2009, n. 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, [COM(2013) 327] [*Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material*], e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)<sup>14</sup>. Tale nuovo regolamento è inteso ad abrogare il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>15</sup>, nonché le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 97/78/CE. È inoltre inteso a includere alcune delle norme di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alle suddette direttive, con i necessari adeguamenti. La riproduzione animale non è tuttavia destinata a rientrare nel suo ambito di applicazione.
- (6) La Commissione ha altresì presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme

<sup>10</sup> GU L 351 del 21.12.1989, pag. 34.

<sup>11</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>12</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>13</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>14</sup> COM(2013) 265.

<sup>15</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

zootecniche e genealogiche per gli scambi e le importazioni da paesi terzi di animali riproduttori e del loro materiale germinale<sup>16</sup>.

- (7) Per garantire un'efficace applicazione delle norme zootecniche e genealogiche applicate nell'Unione per gli scambi e le importazioni nella stessa di animali riproduttori e del loro materiale germinale stabilite nel regolamento di cui al considerando 6, nel medesimo sono state introdotte, e opportunamente adeguate, disposizioni relative ai controlli ufficiali sugli animali riproduttori e norme generali in materia di assistenza e cooperazione amministrativa, analoghe a quelle previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (8) Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, e in attesa dell'abrogazione delle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CE da parte del nuovo regolamento di cui al considerando 5 della presente direttiva, è necessario sopprimere i riferimenti alla zootecnia dalle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE, mentre la direttiva 97/78/CE non richiede tale modifica.
- (9) Le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE vanno pertanto modificate di conseguenza.
- (10) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>17</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*  
Modifiche alla direttiva 89/608/CEE

La direttiva 89/608/CEE è così modificata:

- 1) nel titolo le parole "e zootecnica" sono soppresse;
- 2) all'articolo 1 le parole "e zootecnica" sono soppresse;
- 3) all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo trattino è soppresso;
- 4) all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, le parole "o zootecnica" sono soppresse;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 1, le parole "o zootecnica" sono soppresse;
- 6) all'articolo 7 le parole "o zootecnica" sono soppresse;
- 7) all'articolo 8, paragrafo 2, nella frase introduttiva, le parole "o zootecnica" sono soppresse;
- 8) all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), le parole "o zootecnica" sono soppresse;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, le parole "o zootecnica" sono soppresse;
- 10) all'articolo 9, paragrafo 2, le parole "o zootecnica" sono soppresse;

---

<sup>16</sup> COM(2014) 5.

<sup>17</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- 11) all'articolo 10, paragrafo 1, nella frase introduttiva, le parole "o zootecnica" sono soppresse;
- 12) all'articolo 10, paragrafo 3, le parole "o zootecnica" sono soppresse;
- 13) all'articolo 11, nella frase introduttiva, le parole "o al comitato zootecnico permanente" sono soppresse;
- 14) all'articolo 15, paragrafo 2, primo trattino, le parole "o zootecniche" sono soppresse.

#### *Articolo 2*

#### Modifiche alla direttiva 90/425/CEE

La direttiva 90/425/CEE è così modificata:

- 1) nel titolo le parole "e zootecnici" sono soppresse;
- 2) all'articolo 1 il secondo comma è soppresso;
- 3) all'articolo 2 il punto 2 è soppresso;
- 4) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente:  
"Tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare gli animali e i prodotti fino al destinatario.";
- 5) l'articolo 4 è così modificato:
  - a) al paragrafo 1, lettera a), le parole "e zootecniche" sono soppresse;
  - b) al paragrafo 3 le parole "e zootecnica" sono soppresse;
- 6) l'articolo 19 è soppresso;
- 7) all'allegato A, il capitolo II è soppresso.

#### *Articolo 3*

#### Modifiche alla direttiva 91/496/CEE

Nella direttiva 91/496/CEE, all'articolo 12, paragrafo 5, le parole "e zootecnica" sono soppresse.

#### *Articolo 4*

#### Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal primo giorno del diciottesimo mese successivo alla data di cui all'articolo 5. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 5*  
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 6*  
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*